



Città di Varedo

Deliberazione di Consiglio Comunale

N.	5
Data	20/02/2019

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **venti** del mese di **febbraio**, con inizio alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, è presente il Sindaco, **Sig. FILIPPO VERGANI** e sono presenti i seguenti Consiglieri Comunali:

N	Componenti	Presente	N	Componenti	Presente
1	MATTEO FIGINI	S	9	LAURA CALDAN	N
2	PAOLO BONAFE'	S	10	ANDREA GASLINI	S
3	DANIELA SCANTAMBURLO	S	11	PASQUALE LAMANNA	S
4	JACOPO BENI	S	12	STEFANO ZINI	S
5	ROBERTA CERMENATI	S	13	DIEGO CARDANI	S
6	GIULIA VERNANI	S	14	AMBRA IACCHETTI	S
7	ILEANA GHIOTTO	S	15	STEFANO GUAGNETTI	S
8	NUNZIO DI BARI	S	16	SILVIA TESTON	N

Ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2

Assessori presenti:

N°	Componenti	Presente
1	FABRIZIO FIGINI	S
2	MATTEO FIGINI	S
3	CRISTINA RITA TAU	N
4	ANDREA DE SIMONE	S
5	LAURA CALDAN	N

Assiste il Segretario Generale, Dott. **NORBERTO ZAMMARANO**

Essendo legale il numero dei presenti, il **Sig. PAOLO BONAFE'** apre la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE
PER L'ANNO 2019**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione n. 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili, mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)
- Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori iscritti nella previdenza agricola;

- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locatè a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari, soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATA la legge 30/12/2018 n. 145, art. 1 comma 12 che porta al 40% la percentuale della deducibilità dell'IMU dovuta sugli immobili strumentali dalle imposte sui redditi, senza che questa norma abbia effetti quantitativi sulle entrate comunali;

RICHIAMATA, altresì, la legge 30/12/2018 n. 145, art. 1 comma 1092 che estende la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU, prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori, con effetti minimi sul gettito IMU;

RITENUTO, quindi, di confermare anche per l'anno 2019 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU, deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 al 28/02/2019;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sentite le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Comunali intervenuti, il cui contenuto è riportato nel file audio-video pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Varedo, nella sezione "Il Consiglio Comunale" e nella registrazione audio che, successivamente alla sua trascrizione, verrà depositata agli atti;

Presenti n. 15

Voti favorevoli n. 11

Gruppi Consiliari: "Lega Nord"; "Forza Italia"; "Fratelli d'Italia A.N".

Voti contrari n. 4

Gruppi Consiliari: "Movimento 5 Stelle" (S.Guagnetti), "Insieme per Varedo Uniti per Varedo" (S.Zini, D.Cardani, A.Iacchetti)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare, per l'anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente con deliberazione consiliare n.13 del 21/04/2016, n. 16 del 12/04/2017 e n. 3 del 12/03/2018;
3. di non determinare per l'anno 2019 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) rispetto alla detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
4. di riassumere le aliquote così come deliberate per gli anni 2016, 2017 e 2018, e confermate per l'anno 2019, come da tabella seguente:

I.M.U. ANNO 2019

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (una per tipologia)	Esente
Abitazioni principali cat. catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle cat. C/2, C/6 e C/7) con relativa detrazione di € 200,00	4 per mille
Abbattimento del 50% della rendita catastale per le abitazioni date in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, nonché al coniuge del comodatario (in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori), a condizione che il contratto di comodato sia registrato, che il comodante ed il comodatario risiedano nello stesso Comune, che il comodante non posseda più di due immobili ad uso abitativo di cui uno sia la propria residenza, che il comodatario utilizzi l'immobile come abitazione principale. Le pertinenze (una per	10 per mille

tipologia catastale), seguono lo stesso regime giuridico del bene principale.	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557/1993	2 per mille
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato	Esente
Gli immobili siti sul territorio della Città di Varedo ma con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti ed adibiti come abitazione principale da soggetti con residenza in detti Comuni confinanti, sono equiparati all'abitazione principale e all'eventuale detrazione. Obbligatoria per l'equiparazione la reciprocità con il Comune confinante.	Esente
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani residenti all'estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata	Esente
Terreni agricoli di proprietà condotti da Coltivatori diretti e con iscrizione alla previdenza agricola	Esente
Per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75%;	7,5 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (il fabbricato non deve essere locato)	Esente
Immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari	Esente
L'abitazione principale, purchè non locata, di proprietà di appartenenti alle forze dell'ordine, che per ragioni di servizio risiedano fuori Comune	Esente
Altri immobili non compresi nelle precedenti tipologie (aree edificabili, fabbricati categoria D - esclusi D/10-, fabbricati categorie C/1, C/3, A/10, ecc.)	10 per mille

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019, esclusivamente in via telematica, entro il termine di legge, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Varedo;

Quindi, il Presidente del Consiglio, con separata votazione, pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente atto

Presenti n.15

Voti favorevoli **n. 15**

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

stante l'urgenza di confermare le aliquote, di dare attuazione alla presente deliberazione, dichiarando il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

(*) Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Il Presidente

(*) PAOLO BONAFE'